

SENATO DELLA REPUBBLICA
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2012

274^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CURSI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 15

IN SEDE REFERENTE

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI comunica l'ulteriore parere espresso dalla Commissione bilancio in data 21 febbraio 2012 in ordine ad emendamenti riferiti agli articoli 2, 4, 5, 6, 27, 28 e 32, nonché su una serie di emendamenti riformulati.

Al senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) che chiede ragguagli in ordine alle prossime convocazioni della Commissione risponde il Presidente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato presentato dai Relatori l'emendamento 4.100 interamente sostitutivo dell'articolo cui sono riferiti una serie di subemendamenti.

Il relatore BUBBICO (*PD*) esprime parere contrario agli identici emendamenti 4.1 e 4.2 soppressivi dell'articolo, nonché ai subemendamenti riferiti all'emendamento 4.100, considerando che i restanti emendamenti verrebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento presentato dai Relatori.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime un parere concorde con quello del Relatore.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) interviene sull'emendamento 4.100/2 confermando l'importanza di informare la Conferenza Stato-Regioni e le Commissioni parlamentari delle segnalazioni delle Autorità indipendenti raccolte dalla Presidenza del consiglio.

Al riguardo il relatore BUBBICO (*PD*) rileva che tale previsione, oltre a risultare impropria, finirebbe fatalmente per appesantire le procedure amministrative.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) dichiara la propria astensione in ordine alla votazione del subemendamento 4.100/2.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli identici emendamenti 4.1 e 4.2, nonché i subemendamenti da 4.100/1 a 4.100/6.

Dopo un breve intervento del senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) è approvato l'emendamento 4.100, risultando pertanto preclusi o improponibili i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

L'emendamento 4.0.8, aggiuntivo di un articolo, in attesa del parere della 5^a Commissione, viene accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato presentato dai Relatori l'emendamento 5.100 interamente sostitutivo dell'articolo cui sono riferiti una serie di subemendamenti.

La senatrice FIORONI (*PD*) annuncia il ritiro 5.100/6.

Il relatore BUBBICO (*PD*) esprime parere contrario agli identici emendamenti da 5.1 a 5.5 soppressivi dell'articolo, nonché ai subemendamenti riferiti all'emendamento 5.100, considerando che i restanti emendamenti verrebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento presentato dai Relatori.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime un parere concorde con quello del Relatore.

Al senatore CALIENDO (*PdL*) che interviene per sottolineare il ruolo del giudice ordinario nelle controversie relative all'applicazione di clausole vessatorie, risponde il sottosegretario DE VINCENTI.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra i subemendamenti a sua firma, che sono orientati ad abbreviare i tempi della valutazione di vessatorietà delle clausole e a far prevalere il principio del silenzio-assenso nonché della gratuità nei procedimenti relativi alla suddetta valutazione.

Replica il relatore BUBBICO (*PD*) ricordando peraltro che il procedimento è del tutto facoltativo per le aziende.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) si astiene sull'emendamento 5.100.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli identici emendamenti da 5.1 a 5.5, nonché i subemendamenti da 5.100/1 a 5.100/8.

È approvato l'emendamento 5.100, risultando pertanto preclusi o improponibili i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Gli emendamenti tendenti a introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 sono accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato presentato dai Relatori l'emendamento 6.100 interamente sostitutivo dell'articolo cui sono riferiti una serie di subemendamenti.

Il relatore BUBBICO (*PD*) esprime parere contrario al subemendamento 6.100/1.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime un parere concorde con quello del Relatore.

Dopo un breve intervento del senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), perplesso sulla possibilità di omologare fattispecie identiche con altre soltanto omogenee, cui si associa il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), interviene la senatrice BUGNANO (*IdV*) per dichiarare la propria astensione nella votazione dell'emendamento dei Relatori.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 6.100/1, mentre è approvato l'emendamento 6.100, risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato presentato dai Relatori l'emendamento 27.100 interamente sostitutivo dell'articolo cui sono riferiti una serie di subemendamenti.

Il relatore BUBBICO (*PD*) chiede l'accantonamento dell'articolo per effettuare alcune verifiche di carattere normativo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato presentato dai Relatori l'emendamento 28.100 interamente sostitutivo dell'articolo cui sono riferiti una serie di subemendamenti.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra brevemente l'emendamento 28.100/3.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) illustra sinteticamente gli emendamenti 28.100/1 e il 28.100/4.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) interviene sull'emendamento 28.100/5 a sua firma per richiamare l'attenzione sulla necessità di rendere gratuita l'apertura di un conto corrente bancario legato all'erogazione di un mutuo.

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) interviene per proporre ai Relatori di valutare la possibilità di limitare l'obbligo per la banca ad un solo preventivo assicurativo, nel caso di richiesta di erogazione di un mutuo. Su tale proposta concorda il senatore MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*).

Il relatore BUBBICO (*PD*) esprime parere favorevole al subemendamento 28.100/1, mentre esprime parere contrario all'emendamento 28.1 soppressivo dell'articolo e invita i presentatori al ritiro dei subemendamenti riferiti all'emendamento 28.100, considerando che i restanti emendamenti verrebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento presentato dai Relatori.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime un parere concorde con quello del Relatore.

Posti separatamente ai voti sono approvati il subemendamento 28.100/1 e l'emendamento 28.100 nel testo emendato, mentre sono respinti l'emendamento 28.1 e i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 28.100, risultando pertanto preclusi o improponibili i restanti emendamenti riferiti all'articolo 28.

Si passa all'esame dell'articolo 27, precedentemente accantonato.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra brevemente gli emendamenti 27.100/4 e 27.100/5, sottolineando la scarsa chiarezza della norma così come è formulata.

Il sottosegretario DE VINCENTI, favorevole a riconsiderare la questione, chiede di accantonare nuovamente l'articolo 27.

Il presidente CURSI, apprezzate le circostanze, dispone l'accantonamento dell'articolo 27 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata alle ore 21, è posticipata alle ore 21,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI APPROVATI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3110

Art. 4

4.100

I RELATORI

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"La Presidenza del Consiglio dei ministri raccoglie le segnalazioni delle autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei ministeri e normative in attuazione degli articoli 41, 117, 120, 127 della Costituzione."

Art. 5

5.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Articolo 5.

(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

"Art. 37-bis. - *(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)* – 1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore. In caso di inottemperanza al provvedimento di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine di 120 giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.

4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno".

5. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento, l'Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito Internet di cui al comma 2 e la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni».

Art. 6

6.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei", e dopo le parole "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "nonché gli interessi collettivi";
- b) al comma 2, prima delle parole "L'azione tutela" sono inserite le seguenti: "L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori";
- c) al comma 2, lettera a), la parola "identica" è sostituita dalla seguente: "omogenea";
- d) al comma 2, lettera b), la parola "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei", e dopo la parola. "prodotto" sono inserite le seguenti: "o servizio";
- e) al comma 2, lettera c), la parola "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei";
- f) al comma 3, dopo le parole: "di difensore" sono inserite le seguenti: "anche tramite posta elettronica certificata e fax";
- g) al comma 6, secondo periodo, la parola "identità" è sostituita dalla seguente: "omogeneità";
- h) al comma 6, secondo periodo, le parole: "l'identità dei diritti individuali" sono sostituite dalle seguenti: "l'omogeneità dei diritti individuali";
- i) al comma 12, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti."

Art. 28

28.100/1

TOMASELLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI

All'emendamento 28.100, al comma 1, dopo le parole: «erogazione del mutuo» aggiungere le seguenti: «o del credito al consumo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «*mutui immobiliari*» aggiungere le seguenti: «*e di credito al consumo*».

28.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 28.

(Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del Codice delle assicurazioni e dalle relative disposizioni e delibere dell'Isvap di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Isvap definisce i contenuti minimi di cui al contratto di assicurazione di cui al comma 1.

3. All'articolo 21, comma 3-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario", sono inserite le seguenti: "all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario».